




tax news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.*

*However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

## Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – Rinvio al 2025 della copertura delle perdite 2020

Con la presente Taxnews continuiamo ad illustrare le misure fiscali di interesse delle imprese, introdotte dalla manovra di Bilancio 2021, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. In particolare, illustriamo la nuova norma secondo cui le perdite realizzate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potranno essere coperte entro il bilancio del successivo esercizio 2025.

### 1. Sospensione delle norme del Codice Civile sulla riduzione del capitale per perdite

Con la Manovra 2021, art. 1, comma 266, è stato interamente riscritto, in modo questa volta chiaro, l'art. 6 del D.L. n. 23/2020 (cosiddetto Decreto Liquidità), che aveva introdotto la temporanea sospensione delle norme del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite. Tale norma sospende dunque, temporaneamente, le regole del Codice Civile, secondo cui, in caso di perdite superiori al terzo del capitale o che erodono il minimo legale, è necessario una ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società, esonerando gli amministratori dalla responsabilità per la mancata ricostituzione del capitale e una gestione non conservativa del medesimo. È stato dunque previsto, con effetto dal 1° gennaio 2021, in relazione alle perdite delle società di capitali e delle società cooperative **emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** (si tratta quindi delle perdite 2020, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), quanto segue:

a) in caso di perdite 2020 **superiori al terzo del capitale** (capitale sociale più

riserve), è possibile rinviare all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo, la deliberazione, imposta dal Codice Civile, di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora nel bilancio del quinto esercizio successivo tale perdita non risulti inferiore al terzo del capitale (mentre la regola ordinaria prevista dal Codice Civile, ora sospesa, prevede tale deliberazione al massimo con l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la perdita ha superato il terzo del capitale);

b) in caso di perdite superiori al terzo, che riducano il capitale **al di sotto del limite legale**, anche in tal caso, è possibile rinviare all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo, la decisione di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al minimo di legge (o, in alternativa, per le SPA, la trasformazione della società), qualora nel bilancio del quinto esercizio, il capitale non risulti almeno pari al predetto minimo (in luogo dell'immediata deliberazione, senza indugio, da parte dell'assemblea, non appena si verifica l'erosione del minimo legale del capitale, come ordinariamente previsto; si tratta delle deliberazione volta alla riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, oppure, per le SPA, la trasformazione della società).

Per le **società di capitali**, è stata anche **sospesa**, fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio del predetto quinto esercizio successivo, la **causa di scioglimento** per riduzione del capitale al di sotto di minimo legale, ex art. 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile, e quella prevista, in caso di **perdita** del capitale sociale, per le società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-duodecies del Codice Civile.

In tal modo si consente alle società di capitali sane ma in temporanea difficoltà a causa dalla pandemia Covid-19, che, quindi, in assenza di tale evento straordinario e imprevedibile, non avrebbero realizzato perdite, di continuare la propria attività.

## **2. Convocazioni assembleari comuni dovute**

In caso di perdite superiori al terzo del capitale, o di perdite che riducono il capitale sotto il limite legale, gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, devono comunque convocare **senza indugio** l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, anche se, come detto, in relazione alle perdite 2020, tale assemblea potrà rinviare ogni decisione sul capitale (ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento) fino alla successiva assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025.

Alla predetta assemblea dovrà essere presentata, a cura degli amministratori, una **situazione patrimoniale aggiornata**. Tale assemblea dovrà essere convocata entro i 30 giorni a cui fa riferimento l'art. 2631 del Codice

Civile, che sanziona gli amministratori i quali omettono di convocare l'assemblea entro i 30 giorni "dal momento in cui sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci" (nel nostro caso le perdite 'rilevanti' ex articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile).

## **3. Le perdite rilevanti per la sospensione delle norme sulla copertura secondo il Ministero dello Sviluppo**

Dalla lettura della norma sembrerebbe che le perdite che fanno scattare le nuove norme di sospensione delle regole ordinarie temporali di copertura, fissate dal Codice Civile, sono quelle "**emerse**", cioè **maturate nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**. Ciò significa che il dato che occorre monitorare è la situazione delle perdite dell'esercizio 2020, vale a dire che occorre verificare se le perdite 2020, sommate a quelle pregresse (se ve ne sono), diminuiscono o meno il capitale di oltre un terzo, oppure, lo fanno scendere al di sotto del minimo legale: solo in tal caso si potrà beneficiare della sospensione fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Secondo questa interpretazione, se già nel 2019 la società aveva perdite che hanno eroso il capitale per più di un terzo o lo hanno portato sotto il minimo legale si ritiene che per le predette **perdite 2019 non si possa** beneficiare della **sospensione delle norme sulla copertura** delle medesime: in tal caso, è quindi necessario convocare senza indugio l'assemblea e si applicheranno gli ordinari termini del Codice Civile.

Tale predetta **interpretazione** è **conforme** a quella fornita da **Ministero dello Sviluppo** con la Lettera Circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021.

## **4. Informativa da fornire nella Nota Integrativa al Bilancio**

Dalla lettura combinata del comma 4, art. 6, del DL. n. 23/2020 (nella nuova versione riscritta dalla legge di bilancio 2021) e del relativo Dossier del Senato all'atto S.2054, si rileva che le **perdite** emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre **2020** devono essere **distintamente indicate** nella nota integrativa al bilancio, con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Lo scopo della norma è quello di distinguere le perdite che beneficiano della sospensione quinquennale (solo quelle 2020) dalle altre, che sono soggette alle regole ordinarie del Codice Civile.

La separata indicazione delle perdite 2020 andrà anche mantenuta nei prospetti di nota integrativa degli esercizi successivi al 2020, nei quali si dovrà anche dare conto dell'eventuale loro ripianamento. Tale norma è connessa a quella prevista dall'art. 2427, comma 1, n. 7.bis, che richiede l'indicazione analitica in nota integrativa di tutte le voci del patrimonio netto con il dettaglio della loro origine e della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei periodi precedenti.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:  
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)